

N. SIUS 2025 / 5807 - TDS BOLOGNA
N. SIEP 2018 / 190 - PM RAVENNA

Ordinanza N. 2026/3156



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2026/3156, emessa in data 02-07-2026 e depositata in Cancelleria in data 08-07-2026, relativo a UGON ROSARIO, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 133 - 666 C.P.P.

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di RAVENNA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2018 / 190 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario RAVENNA
Sentenza N. 2009/9, emessa in data 21-01-2010 da Sezione Distaccata di Tribunale LUGO, confermata in data 26-11-2015 da Corte D'Appello BOLOGNA, definitiva il 11-03-2016

- Notifica tramite pec per la notifica
all'avv. CORSO ERMANNINO - VIA GUELFA N. 5 - BOLOGNA

- Commissariato di P.S. di IMOLA
per la notifica a [REDACTED]
residente in [REDACTED]

BOLOGNA, 10-07-2026

IL CANCELLIERE

[REDACTED]



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
IL TRIBUNALE

L'anno 2026 giorno 2 del mese di luglio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.ssa CLEMENTE DANIELA
Dott. ROMANO EZIO

Presidente
Giudice relatore

Dott.ssa CONTE MARTINA
Dott.ssa SIBONI FRANCESCA

Esperta
Esperta

con la partecipazione del Dott.ssa DI TARANTO ANTONIETTA, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA per deliberare sulla domanda di:

- Liberazione condizionale, art. 176 c.p.;

proposta da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], sottoposto a detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 in relazione alla pena dell'ergastolo di cui al SIEP 2018/190 emesso dalla Procura di Ravenna; decorrenza pena 22.5.1991; fine pena mai (detratti 2880 giorni per liberazione anticipata).

OSSERVA

Il difensore di fiducia di [REDACTED] ha avanzato domanda di liberazione condizionale nei confronti del proprio assistito.

Il difensore evidenzia che [REDACTED] ha ampiamente espiato i ventisei anni richiesti dall'art. 176 c. 3 c.p. per poter avanzare la richiesta e che ha improntato la propria vita al rispetto della legalità, sì da consentire di far ritenere sicuro il suo ravvedimento. In particolare, la difesa sottolinea che l'unico episodio negativo occorso negli anni di esecuzione penale risale all'anno 2019 ed ha visto [REDACTED] coinvolto in vicenda che, processualmente, non ha dato adito ad alcun procedimento penale.

In questo senso, in tesi difensiva, si può osservare dal 1991 ad oggi un progressivo e costante percorso positivo, tale da consentire una positiva prognosi sulla futura condotta di vita del condannato.

Dagli atti istruttori acquisiti è emerso quanto segue.

[REDACTED] è attualmente sottoposto a detenzione domiciliare *ex art. 16 nonies* d.l. 8/1991 dal 12.9.2023 ed ha sino ad oggi tenuto regolare condotta, svolgendo attività lavorativa quale titolare della ditta [REDACTED] con sede legale in [REDACTED], attiva nella gestione di edifici-servizi di portierato con capitale sociale pari ad euro 2.000 ed attiva dal 2.1.2024.

Quanto all'assolvimento degli oneri civili derivanti dai reati commessi, l'Ufficio Recupero crediti della Corte d'Appello di Napoli ha trasmesso nota in cui si indicano numerose spese processuali e di giustizia, per un ammontare complessivo di 50.923,15 euro. Di queste, molte sono relative a procedimenti particolarmente ampi, in cui erano presenti diversi coimputati, oggi coobbligati rispetto al suddetto debito.

La D.N.A. ha espresso parere contrario alla concessione della liberazione condizionale, sottolineando come il condannato sia stato solo recentemente riammesso al beneficio della detenzione domiciliare e che la pena in espiazione riporti un *fine pena ancora lontano*.

Ad esito della discussione la Procuratrice Generale d'udienza ha espresso parere contrario, ritenendo incompiuto il ravvedimento del detenuto domiciliare, anche in considerazione del mancato pagamento delle spese di giustizia da parte di soggetto che da tempo svolge ed ha svolto attività lavorativa.

La difesa, viceversa, ha insistito nell'accoglimento depositando in udienza accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara, Bologna e Milano delle richieste di [REDACTED] tesa alla rateizzazione di cartelle di pagamento riferibili, a detta del difensore, alle spese di giustizia.

Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza, preliminarmente, evidenzia che la domanda è ammissibile

esclusivamente ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991, posto che dagli atti acquisiti è emerso che non risultano esser state integralmente pagate le spese di giustizia relative alle condanne che formano oggetto dell'attuale cumulo. Dunque, solo in virtù della disciplina di favore prevista per i collaboratori di giustizia, tale da derogare ai requisiti di ammissibilità, può valutarsi la richiesta di [REDACTED]. Nel merito, il Collegio stima non sussistano allo stato le condizioni per concedere ad [REDACTED] la liberazione condizionale.

In diritto, l'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 espressamente prevede che i benefici in esso previsti possano essere concessi dal Magistrato o dal Tribunale *"Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole"*.

I cardini su cui il Tribunale di Sorveglianza è chiamato ad esprimersi, dunque, sono primariamente tre:

- 1) l'importanza della collaborazione;
- 2) il ravvedimento;
- 3) l'assenza di elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con il crimine organizzato ed eversivo.

Il requisito dell'importanza della collaborazione può essere declinato in termini di lealtà della scelta collaborativa, della genuinità della stessa, nonché degli elementi di novità e rilevanza dell'apporto informativo offerto dal condannato. Rientrano in questa valutazione, inoltre, anche la condotta regolare tenuta in ordine al rispetto degli obblighi assunti nel corso della collaborazione sotto il profilo della partecipazione alle udienze in cui la persona è stata richiesta di fornire dichiarazioni, alla precisione ed all'attendibilità delle profferenze del collaboratore, nonché gli esiti in termini processuali dell'apporto dichiarativo fornito.

Quanto all'assenza di elementi che portino a ritenere sussistenti collegamenti con il crimine organizzato o eversivo, deve evidenziarsi che la formulazione normativa richiede una prova positiva e non già negativa in ordine alla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficio.

In altri termini, non è necessario che *si escludano* i collegamenti con il crimine organizzato (come avviene in altre disposizioni normative; ad es. all'art. 4 *bis* c. 1 O.P.), ma è sufficiente che non emergano elementi che ne postulino la sussistenza.

Il requisito più dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, invece, attiene al *ravvedimento*.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che questo non può desumersi esclusivamente dalla scelta collaborativa e dall'assenza di collegamenti con il contesto criminali di riferimento, ma debba essere valutato alla luce di elementi nuovi ed indici sintomatici ulteriori emersi nel corso dell'osservazione trattamentale (si veda *ex multis* Sez. 1 -, Sentenza n. 43256 del 22/05/2018 Cc. (dep. 01/10/2018) Rv. 274517 - 01 *"Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza"*).

Tra gli indici valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità vi sono, ad esempio, elementi *"quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione"* (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17831 del 20/04/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281360 - 01).

Merita, poi, osservarsi che il ravvedimento è requisito normativo classicamente associato al diverso istituto della liberazione condizionale, ove però la *littera legis* specifica che questo debba essere *sicuro*.

Ciò in quanto la liberazione condizionale rappresenta il massimo beneficio concedibile nell'ordinamento italiano, in cui l'interesse dello Stato all'esecuzione della pena viene meno a fronte dell'accertamento che la si è realizzato lo scopo rieducativo cui questa risulta preordinata.

L'assenza dell'aggettivo *sicuro*, dunque, introduce, a parere del Tribunale, un elemento di flessibilizzazione del giudizio sul ravvedimento nell'ambito dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 rispetto a quello più stringente richiesto per la liberazione condizionale dall'art. 176 c.p.

Invero, posto che l'art. 16 *nonies* D.L. 8/1991 consente l'accesso agevolato ad un numero particolarmente ampio di benefici penitenziari, che parte dai permessi premio (tralasciando per brevità in questa sede il tema delle modifiche apportate al testo normativo dal D.L. 45/2026 laddove oggi la norma fa riferimento ai *permessi*), passa per la detenzione domiciliare e giunge, infine, alla liberazione condizionale stessa, ove si intendesse il requisito del *ravvedimento* quale raggiungimento ultimo dello scopo rieducativo in termini omologhi per tutti gli istituti richiamati verrebbe meno uno dei principi cardine della vocazione trattamentale dell'esecuzione penale ancorata all'art. 27 c. 3 Cost. e dagli ulteriori principi di minimo sacrificio necessario della libertà personale: la gradualità del trattamento.

In questi termini, la recente giurisprudenza di legittimità, con pronuncia che questo Collegio stima massimamente condivisibile, ha evidenziato *“che la nozione di ravvedimento richiamata dal comma 4 dell'art. 16-nonies debba essere apprezzato in maniera differente a seconda del beneficio o della misura richiesti.*

Se, infatti, si ammette la gradualità nell'accesso ad essi, deve postularsi, da un punto di vista logico, che il percorso rieducativo del detenuto non debba considerarsi concluso fin dal momento dell'accesso al primo gradino dei benefici penitenziari, costituito dal permesso premio. Richiedere, fin da tale momento, il raggiungimento di quel sicuro ravvedimento che viene richiesto dall'art. 176 cod. pen. per l'applicazione della liberazione condizionale vanificherebbe il richiamato principio gradualistico nell'accesso ai benefici; e non consentirebbe di comprendere per quale motivo il detenuto debba essere ammesso al permesso premio e non, direttamente, alla detenzione domiciliare o alla liberazione condizionale. Ne consegue che il ravvedimento richiesto anche per il permesso premio, che giustifica, unitamente al percorso collaborativo, la previsione di un più agevole accesso al beneficio rispetto ai detenuti non collaboranti, deve essere inteso non già come l'avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, quanto come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa” (così, in parte motiva, Cass., Sez. V, sent. n. 637 del 23.10.2024, dep. 8.1.2025, Rv. 287407-01).

Ma se tale è il requisito del *ravvedimento* rispetto all'istituto dei permessi premio, deve ritenersi, proprio in consonanza con la richiamata gradualità del trattamento indicata dalla Suprema Corte, l'accesso ai benefici ulteriori debba tenere conto anche degli esiti dell'osservazione e della sperimentazione esterna avviata con i benefici minori ed a quanto emerso successivamente nel prosieguo del percorso detentivo.

La concessione della detenzione domiciliare *ex art. 16 nonies* d.l. 8/1991, dunque, può avvenire quando si sia potuta apprezzare una ulteriore evoluzione nel *ravvedimento* del condannato che, sebbene non talmente pregnante da realizzare lo scopo ultimo del trattamento, possa ragionevolmente condurre ad un giudizio di definitivo distacco da logiche delinquenziali ed elevata probabilità che la persona non reiteri condotte delittuose, sì da consentire la collocazione extramuraria del condannato, pur sottoposto ai controlli e limiti della misura domiciliare.

Per l'accesso alla liberazione condizionale, invece, ferme le maglie più ampie che la normativa concede in punto di ammissibilità, il requisito del *ravvedimento* deve essere inteso nel senso più prossimo a quello previsto dall'art. 176 c.p. in via ordinaria, quale definitiva emenda del condannato.

Ciò, assiologicamente, per due ordini di ragioni.

La prima, che può desumersi quale corollario della necessaria ed immanente vocazione trattamentale dei benefici penitenziari che possono essere concessi al collaboratore di giustizia nell'ambito della normativa di cui all'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991, di cui si è detto ampiamente *supra*, è che proprio attraverso i permessi premio e la detenzione domiciliare concedibili anche ove il *ravvedimento* non sia *sicuro* e definitivamente raggiunto, possa apprezzarsi una evoluzione di tale requisito sino ad un grado di certezza compatibile con l'istituto della liberazione condizionale.

La seconda, perché quale istituto concedibile solo a fronte del raggiungimento della finalità ultima del trattamento penitenziario e della pena, sì come costituzionalmente sancita all'art. 27 c. 3 Cost., la liberazione condizionale mantiene una propria autonomia valoriale rispetto ai benefici *minori*, tale da non consentire che, ferma l'ammissibilità anticipata del giudizio di merito, questo venga a coincidere per il solo collaboratore in un *minus* rispetto a quanto richiesto al resto dei consociati.

In questi termini, peraltro, sembra assestata anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, *Sentenza* n. 12361 del 14/11/2023 Cc. (dep. 26/03/2024) Rv. 286156 – 01: *“In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla*

finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.”).

Dunque, ferma la più agevole ed anticipata possibilità di ottenere un vaglio nel merito, il giudizio sul beneficio resta ancorato alla nozione di *ravvedimento* prevista dall'art. 176 c.p. e intesa dalla giurisprudenza di legittimità quale *“complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate.”* (così, *ex multis*, Sez. 1 - , Sentenza n. 19818 del 23/03/2021 Cc. (dep. 19/05/2021) Rv. 281366 - 02).

Valutando il caso di specie alla luce dei canoni suesposti, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia che sussistono, senz'altro, i requisiti dell'importanza della collaborazione e dell'assenza di elementi che colleghino [REDACTED] al crimine organizzato, già apprezzati da questa autorità giudiziaria all'atto di ammissione del condannato alla detenzione domiciliare di cui sta fruendo regolarmente e confermati dalle note della D.N.A. e D.D.A. di Napoli in atti.

Tuttavia, non può ritenersi raggiunta adeguata prova del *sicuro ravvedimento* del condannato.

Tralasciando la notazione della D.N.A. circa il lontano fine pena, che non pare conferente rispetto ad una condanna all'ergastolo, si può concordare con la Procura Nazionale sul fatto che l'ammissione al beneficio pare essere prematura.

Merita osservarsi che [REDACTED] è stato ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 a seguito di una articolata vicenda esecutiva.

Collaboratore di giustizia dal 27.8.1996, [REDACTED] ha usufruito regolarmente di permessi premio ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 e, dal 28.1.2003 al 2.8.2019 della detenzione domiciliare di cui alla normativa per i collaboratori di giustizia, in località nota al Servizio Centrale di Protezione.

Il 2.8.2019 la misura era sospesa e poi revocata, con revoca anche del Programma di Protezione, a causa di episodio verificatosi sul luogo di lavoro. [REDACTED], che svolgeva da diversi anni professione di vigilante per la [REDACTED] era richiesto di intervenire per la presenza di un cliente molesto. Ne nasceva una colluttazione in cui il detenuto eccedeva nell'uso della forza, procurando lesioni personali alla persona offesa.

Il relativo procedimento si è concluso per remissione di querela con sentenza del 22.12.2022 resa dal Giudice di Pace di Bologna.

Dopo diversi anni di detenzione, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 12.9.2023 ha ritenuto di poter riammettere [REDACTED] alla detenzione domiciliare, nei seguenti termini:

“Dalla revoca della misura ad oggi il detenuto che ha serbato una condotta sempre positiva, adeguato con i compagni e con gli educatori, e propositivo circa l'avvio di percorso di revisione critica sui propri meccanismi di funzionamento e la gestione della aggressività.

In questi termini, si stima poter riconoscere nella evoluzione personale dell'[REDACTED] congrui segnali di ravvedimento, ad un livello sufficiente a consentire ad oggi l'ammissione al beneficio richiesto.

Quanto al rischio di reiterazione di condotte illecite, la relazione di sintesi evidenzia correttamente come il detenuto abbia maturato “estrema consapevolezza” circa le problematiche di gestione dell'impulsività e della rabbia. Tale profilo della personalità del detenuto è giudicato tutt'ora presente, anche se si sottolinea che il soggetto ha maturato una maggiore capacità di gestire queste dinamiche, accedendo a modalità di risoluzione dei conflitti alternative e non violente.

Il Tribunale di Sorveglianza, in questi termini, stima possibile avviare nuovamente [REDACTED] ad un percorso esterno, che preveda il collocamento presso la famiglia e lo svolgimento di attività lavorativa.

Tuttavia, appare opportuno spingere il detenuto a compiere un ulteriore passo verso la risoluzione definitiva dei profili personologici disfunzionali di cui lo stesso pare aver acquisito sufficiente consapevolezza.

Ciò anche in considerazione del fatto che la risorsa lavorativa proposta da [REDACTED] è la medesima nel corso della quale sono maturati i fatti che hanno importato la revoca della misura. Fatti che, per quanto il relativo procedimento si sia concluso senza una condanna in forza di una pronuncia di tipo processuale, rimangono un dato storico ineludibile, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e cristallizzato nella sua portata lesiva dai referti medici prodotti dal querelante.

In questi termini, le prescrizioni dettate saranno particolarmente stringenti e richiederanno ad [REDACTED] di proseguire con un supporto professionale la propria riflessione psicologica sui fatti commessi e sulla gestione delle proprie reazioni.”.

Dalla riammissione al beneficio, dunque, sono decorsi pochi anni, che il Collegio stima insufficienti per consentire quella prognosi di *pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato* al rispetto delle leggi, anche alla luce della precedente ed apparentemente positiva espiazione in detenzione domiciliare.

Basti ricordare che [REDACTED] ha fruito della detenzione domiciliare per sedici anni (2003-2019) prima di reiterare condotte delittuose che, sebbene di minore gravità rispetto alle condotte per le quali egli si trova in espiazione pena, ne hanno evidenziato la capacità di aggredire l'incolumità altrui e beni giuridici tutelati dalle norme penali. Come già evidenziato nell'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare, invero, la vicenda dell'aggressione fisica perpetrata da [REDACTED] rappresenta un dato storico della vita recente del condannato non eludibile in un giudizio talmente pregnante qual è quello in punto di *sicuro ravvedimento*.

Se, dunque, allora e oggi è ragionevole ritenere sussistente un grado di ravvedimento tale da consentire la detenzione domiciliare, non sono ancora maturate le condizioni per poter progredire nel trattamento sino a giudicare che questo abbia raggiunto il suo fine ultimo.

A ciò si aggiungano, *ad abundantiam*, ulteriori elementi quali: la mancata indicazione-allegazione circa gli esiti del percorso di gestione dell'impulsività e della rabbia che fa parte delle prescrizioni dettate dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna del settembre 2023 nell'ambito dell'attuale misura; il non sufficiente interessamento per il pagamento delle spese processuali che, se non incidente sull'ammissibilità, può valutarsi nel merito; l'insistenza sull'esito meramente processuale della vicenda del 2019, su cui questo Tribunale di Sorveglianza aveva dato un *verso* di lettura che non sembra esser stato colto.

In questi termini, su conforme parere della D.N.A., la domanda deve essere respinta.

P.Q.M.

Visto il parere contrario del P.G.

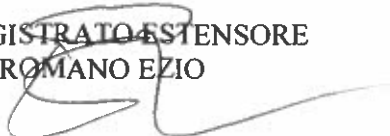
Visti gli artt. 16 *nonies* d.l. 8/1991 e 176 c.p.;

RIGETTA L'ISTANZA

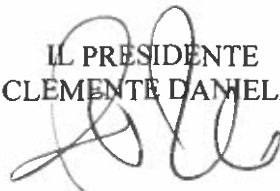
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bologna, il 2.7.2026.

IL MAGISTRATO ESTENSORE
ROMANO EZIO



IL PRESIDENTE
CLEMENTE DANIELA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

08-08-2026

CANCELLIERE
MARGHERITA ALBERTINI

